

Con sentenza n. 4991/2015 la cassazione ha affermato che le parti possono accordarsi sulla durata del periodo di preavviso, prescindendo dalla previsione contenuta nel CCNL; ciò deriva dal fatto che l'art. 2118 codice civile si limita a riconoscere il preavviso quale condizione strettamente correlata alla liceità del recesso.

Sent. Cassazione Sez. Lavoro n.4991 del 12/03/2015

(fonte: Direzione Provinciale del Lavoro di Modena – Dottrina per il Lavoro)